

Torino 13 giugno 2018

Comunicazione n. 4/2018

Oggetto: stop alla retribuzione in contanti dal 1° luglio 2018

Gentile Cliente,

come anticipato nella circolare 1/2018, pubblicata sul sito dello Studio, una delle modifiche apportate dalla “Legge di Bilancio” prevede il divieto di pagare le **retribuzioni tramite denaro contante, qualunque sia il contratto siglato tra datore di lavoro e subordinato, a partire dal 1° Luglio 2018.**

Nello specifico, sono inclusi dalla normativa:

- **i rapporti di lavoro subordinato**, indipendentemente dalla modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto: apprendistato, lavoro a chiamata, a tempo determinato, full-time, part-time
- **Co.Co.Co**, compresi i compensi erogati agli amministratori, quando questi assumono i connotati fiscali del compenso da lavoro dipendente, ovvero certificati da una busta paga
- i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma tra cooperativa e socio

Il pagamento del compenso potrà quindi essere effettuato esclusivamente per mezzo:

- **bonifico**, sul c/c indicato dal lavoratore
- **strumenti di pagamento elettronico**
- **pagamento presso gli sportelli bancari e postali**
- **assegno** consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

Lo stesso meccanismo deve essere applicato anche nel versamento di acconti di stipendio.

Restano **esclusi** dal provvedimento:

- **i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni**
- **i rapporti di lavoro di addetti a servizi familiari e domestici**

Sono altresì esclusi dal computo i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra elencate sia da parte del lavoratore che del datore, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 a 5.000,00 euro. La sanzione viene irrogata dagli ispettori del lavoro e può essere ridotta fino a 1.667,00 euro.

A tal proposito si specifica che la firma sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

L'Ispettorato del Lavoro ha chiarito che la violazione risulta compiuta:

- quando la corresponsione delle somme avviene con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore
- nel caso in cui ad esempio il bonifico effettuato nei confronti del lavoratore venga successivamente revocato prima dell'incasso

Ai fini della contestazione quindi, non basta presentare la busta paga firmata del dipendente come prova dell'avvenuto pagamento, ma è necessario provare il buon esito della transazione.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali Saluti.

Lorenzo Perinetto